

Procedure aperte, ai sensi dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, ripartite in ambiti territoriali, per la conclusione di Accordi Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011.

*Nel riportare di seguito le FAQ in tema di **avvalimento e subappalto** si precisa che le relative risposte tengono conto della specificità dell'ambito territoriale in relazione al quale sono pervenute all'Agenzia del Demanio.*

Quesito 1):

Con riferimento all' art. VII del Disciplinare di gara, e in particolare al divieto di partecipare alla procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali ai sensi dell'art. 37 comma 1 D.Lgs 163/2006 o misti chiediamo:

E' consentito, al concorrente singolo, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 6, del D.Lgs 163/2006? (Direzione Regionale Lombardia)

Quesito 2):

Si chiede se:

a) È possibile usufruire dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 163/2006?

b) Non essendo menzionata in nessun allegato da compilare, la partecipazione agli appalti in oggetto in modalità avvalimento, la documentazione da produrre sarà modificata dall'impresa partecipante? (Direzione Regionale Emilia Romagna)

Quesito 3):

Impresa in possesso della SOA in OG11, chiede:

È possibile partecipare alla gara AVVALENDOSI di altra impresa per le OG1 e OG2 ? (Direzione Regionale Emilia Romagna)

Quesito 4):

Essendo la nostra società in possesso della qualificazione SOA nelle categorie OG1 class.II^ OG11 class. III^e volendo partecipare alla gara in oggetto si chiedevano chiarimenti riguardanti la categoria OG2 ovvero se era possibile partecipare alla gara sfruttando l'avvalimento per la sola Cat. OG2. (Direzione Regionale Campania)

Quesito 5):

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto si richiede cortesemente se sia ammesso, ai fini della partecipazione, l'istituto dell'avvalimento della categoria OG11. (Direzione Regionale Campania)

Quesito 6):

Sussiste la possibilità di partecipare con la forma dell'AVVALIMENTO? (Direzione Regionale Trentino Alto Adige)

Quesito 7):

È possibile partecipare alla procedura in oggetto possedendo l'attestazione SOA in categoria OG 11 e avvalendosi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, di un'altra impresa per le categorie OG 1 e OG 2. (Direzione Regionale Marche)

Quesito 8):

Siamo in possesso della cat. OG1 in V, ma non delle cat. OG2 e OG11. Possiamo partecipare alla gara chiedendo l'avvalimento per tali categorie? (Direzione Regionale Veneto)

Quesito 9):

Si chiede se sia possibile "ricorrere all'istituto dell'avvalimento per quello che concerne una delle tre categorie richieste nel bando". In caso affermativo si chiede altresì, se debba modificarsi la documentazione da produrre, atteso che la possibilità di avvalimento non è menzionata nei modelli allegati. (Direzione Regionale Calabria)

Risposta 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9):

Sì. E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento. In tal caso il concorrente dovrà integrare la documentazione amministrativa con la documentazione di cui all'art. 49, D.Lgs. 163/2006 come espressamente previsto al punto 8, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte del Disciplinare di gara, prendendo spunto, se attinenti, dai modelli allegati al Disciplinare.

Quesito 10):

[...] in riferimento al Lotto 3 del bando in oggetto, premesso di essere in possesso dell'attestazione SOA per le seguenti categorie OG1V° OG2V° OG11 III°, è possibile partecipare utilizzando l'istituto dell'avvalimento per la categoria OG11, naturalmente per l'intero importo OG11 cat. IV o in alternativa

1) indicando in sede di offerta l'intenzione di subappaltare il 30% dell'importo della cat. OG 11 a soggetto qualificato e costituendo per l'importo residuo un RTI di tipo verticale in cui la scrivente impresa capogruppo avrà una percentuale di partecipazione pari al 57 % mentre la mandante avrà una percentuale pari al 43 %

2) La capogruppo avrà una percentuale di partecipazione pari al 40% e le mandanti la parte residua sempre in riferimento alla categoria OG11. (Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia)

Risposta:

Il concorrente potrà avvalersi di impresa ausiliaria per la categoria OG11 per l'intera classifica IV. Infatti, come precisato dall'AVCP nella determina n. 2 del 1 agosto 2012, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta non può sommarla a quella posseduta dall'impresa ausiliaria in modo da raggiungere la classifica prescritta.

Non potrà invece colmare i requisiti nei quali è carente (OG11 class. IV) costituendo un RTI verticale (cfr. sez. VII Requisiti di qualificazione del Disciplinare di gara) né mediante l'istituto del subappalto pur potendo dichiarare (come previsto nel Disciplinare al punto 3 lett. m sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) la volontà di ricorrere al subappalto per i singoli contratti attuativi nei quali, comunque, la categoria prevalente e la categoria OG11 potranno essere subappaltate nei limiti del 30% rispettivamente ex artt. 118 e 37 comma 11, D.Lgs. n. 163/2006.

Il concorrente potrà, invece, associarsi ad altro concorrente in RTI orizzontale purché l'altro componente il RTI sia qualificato o direttamente o avvalendosi di altra impresa (anche infragruppo)

anche nelle categorie OG1 e OG2. Per potersi configurare il RTI orizzontale è infatti necessario che ciascun componente il RTI sia qualificato in ciascuna categoria. Per quanto attiene poi alle classifiche, si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 11):

Possiamo partecipare allo stesso tempo al Lotto 3 in avvalimento ad un'altra impresa e singolarmente al Lotto 2? (Direzione Regionale Liguria)

Risposta

No, è vietata la partecipazione di un medesimo concorrente, in qualsiasi forma, per più lotti. Qualora venissero presentate offerte per più lotti, il concorrente verrebbe escluso dalla gara (cfr. Disciplinare di gara, sez. IV - Oggetto dell'appalto).

Quesito 12):

- a) "Dato che non è possibile creare delle ATI è possibile utilizzare l'Avvallimento ?*
 - b) In riferimento al lotto 2 la categoria OG2 è possibile subappaltarla avendo una OG1 IV e un avvallimento con una OG11 III ?*
 - c) In caso di avvallimento l'impresa avvallatrice può eseguire i lavori dell'appalto?*
- (Direzione Regionale Lombardia)**

Risposta:

- a) E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento. In tal caso il concorrente dovrà integrare la documentazione amministrativa con la documentazione di cui all'art. 49, D.Lgs. 163/2006 come espressamente previsto al punto 8, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte del Disciplinare di gara, utilizzando, se del caso, i modelli allegati al Disciplinare che in ogni caso non sono obbligatori. E' altresì consentita la partecipazione alla gara in forma di RTI orizzontale in cui ciascun componente il raggruppamento sia qualificato in ciascuna delle tre categorie richieste (OG1, OG2, OG11) direttamente o avvalendosi della qualificazione di altra impresa (eventualmente anche facente parte del medesimo raggruppamento). Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).
- b) Per poter partecipare al lotto 2 è possibile sopperire alla carenza della qualificazione nella categoria OG classifica II avvalendosi di impresa qualificata. Non è consentito, invece, il ricorso all'istituto del subappalto per sopperire al requisito nel quale l'impresa è carente in quanto al

momento non è dato sapere l'incidenza di ciascuna categoria nel singolo appalto. Le tre categorie potrebbero coesistere o meno nei singoli contratti attuativi ed avere un diverso "peso". Pertanto in fase di partecipazione il concorrente dovrà qualificarsi o direttamente o mediante avvalimento in ciascuna categoria nelle classifiche richieste ferma restando la possibilità di dichiarare (come previsto nel Disciplinare al punto 3 lett. m sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) la volontà di ricorrere al subappalto per i singoli contratti attuativi in cui comunque la categoria prevalente e la categoria OG11 potranno essere subappaltate nei limiti del 30% rispettivamente ex artt. 118 e 37 comma 11, D.Lgs. n. 163/2006.

- c) L'istituto dell'avvalimento è finalizzato a consentire ad imprese non qualificate in alcune categorie di soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto che si impegna, sia nei confronti della stazione appaltante che dell'impresa avvalente, a **mettere a disposizione** per tutta la durata dell'appalto le **risorse** necessarie di cui è carente il concorrente (ex art. 49, D.Lgs. 163/2006). Ciò stante l'appalto dovrà essere eseguito dal concorrente con il quale l'impresa ausiliaria sarà responsabile in solido per la prestazione oggetto del contratto. Resta ferma la possibilità di affidare alla società ausiliaria, comunque nei limiti di legge, quote dell'esecuzione del servizio a titolo di subappalto in relazione agli specifici contratti attuativi.

Quesito 13):

E' possibile partecipare in avvalimento?

Essendo in possesso di SOA per le categorie OG1 VII, e OG2 III bis, avvalendosi di un'impresa in possesso di una categoria OG11 III bis, è possibile partecipare alla gara d'appalto in oggetto per il solo 3° lotto?

Esistono dei modelli per la partecipazione alla gara d'appalto in avvalimento? (Direzione Regionale Lombardia)

Risposta:

Ai fini della partecipazione al lotto 3 è necessario avvalersi sia di impresa in possesso sia della OG2 classifica IV sia della OG11 classifica IV. In relazione a ciò, deve infatti essere tenuto presente che, come precisato dall'AVCP nella determina n.2 del 01.08.2012, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta per la partecipazione al lotto di interesse non potrà sommarla a quella posseduta da altro operatore economico per raggiungere la classifica prescritta, dovendo invece ricorrere all'avvalimento per l'intera classifica. In caso di avvalimento il concorrente dovrà integrare la documentazione amministrativa con la documentazione di cui all'art. 49, D.Lgs. 163/2006 come espressamente previsto al punto 8, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte del Disciplinare di gara, prendendo spunto, se del caso, dai modelli allegati al Disciplinare che in ogni caso non sono obbligatori.

Quesito 14):

In riferimento alla gara di cui in oggetto, l'impresa avendo attestazione SOA per le Cat. OG1 III e OG2 IV bis chiede se è possibile l'avvalimento per la categoria OG11 e in riferimento al lotto in cui è richiesta la cat. OG1 IV e se si può partecipare in ATI orizzontale per la sola OG1 avendo la ditta la classifica III (Direzione Regionale Puglia e Basilicata)

Risposta:

L'impresa può partecipare:

- al lotto 2: avvalendosi di impresa qualificata per la categoria OG11 classifica II;
- al lotto 3: singolarmente avvalendosi di impresa qualificata per le categorie OG11 classifica IV e OG1 per l'intera classifica IV. Infatti, come precisato dall'AVCP nella determina n. 2 del 1 agosto 2012, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta (in questo caso OG1 class. III) non può sommarla a quella posseduta da altra impresa in modo da raggiungere la classifica prescritta. Qualora invece intendesse partecipare in RTI orizzontale ciascuna componente il raggruppamento deve essere qualificata in ciascuna delle tre categorie richieste direttamente o avvalendosi di altra impresa qualificata (eventualmente anche facente parte del medesimo raggruppamento). Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 15):

Dal bando si evince che la possibilità di partecipazione è preclusa alle imprese (eccetto per i lavori inferiore a € 150.000,00), che non dispongano delle categorie prescritte (OG1, OG2 e OG11) ed è ammessa, invece, la possibilità di partecipazione attraverso la costituzione di un'ATI orizzontale.

Volevamo sapere se è altresì ammessa la partecipazione ad un'impresa che disponga delle tre categorie richieste che andrebbe a costituire un'ATI orizzontale (nella categoria OG1) con altra impresa (che però non risulta qualificata per le restanti categorie, OG2 ED OG11).

In sintesi, richiedevamo se entrambe le società concorrenti in ATI costituenda, devono essere qualificate per tutte e tre le categorie (OG1, OG2, OG11) o è ammesso che, una di esse, risulti qualificata solo per la categoria OG1 e se, poi oltretutto, resta salva la facoltà dell'avvalimento per tutte e tre le categorie. (Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Risposta

Sì, la partecipazione alla gara è possibile sia in forma singola che raggruppata purché ciascun componente sia qualificato nelle tre categorie richieste o direttamente o avvalendosi di altra impresa (eventualmente anche esterna al raggruppamento).

Pertanto, qualora si ricorra a tale modulo organizzativo si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi, partecipando al RTI, e svolgere ciascun intervento manutentivo nella misura minima del 40%, la mandante nella misura minima del 10% e il RTI nel suo complesso esegua il 100% dei lavori, fermo restando che la mandataria dovrà partecipare ed eseguire ciascun intervento nella misura maggioritaria.

Quesito 16):

A seguito della gara da Voi pubblicata per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria" delle Regioni Abruzzo e Molise, comunichiamo che siamo interessati a partecipare ai lotti delle due Regioni per i Lotti n. 2, essendo in possesso di Soa nelle categorie OG1 in III°, OG3 in I°, OS6 in I° e OS7 in II°, chiediamo informazione in merito alle altre categorie diverse da quelle in ns. possesso i lavori nelle categorie OG2 e OG11, possono essere subappaltati totalmente o bisogna avere obbligatoriamente i requisiti? (Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Risposta:

Come prescritto al punto VII Requisiti di qualificazione del Disciplinare di gara per poter partecipare alla procedura per il lotto 2 è necessario il possesso dell'attestazione SOA in tutte e tre le categorie (OG1, OG2, e OG11) o direttamente o avvalendosi di altra impresa qualificata. Non è consentito, invece, il ricorso all'istituto del subappalto per sopperire ai requisiti nei quali l'impresa è carente in quanto al momento non è dato sapere l'incidenza di ciascuna categoria nel singolo appalto. Le tre categorie potrebbero coesistere o meno nei singoli contratti attuativi ed avere un diverso "peso". Rimane ferma la possibilità di dichiarare (come previsto nel Disciplinare al punto 3 lett. m sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) la volontà di ricorrere al subappalto per i singoli contratti attuativi in cui comunque la categoria prevalente e la categoria OG11 potranno essere subappaltate nei limiti del 30% rispettivamente ex artt. 118 e 37 comma 11, D.Lgs. 163/2006.

Quesito 17):

In riferimento ai lavori dell'accordo quadro agenzia del demanio della Campania, per la partecipazione alla gara d'appalto sugli immobili in uso alle amministrazioni, per i lavori inerenti al lotto n. 2, avendo la categoria OG 2 e OG 1 e non possedendo la categoria OG 11, se possiamo partecipare alla gara d'appalto, subappaltando in sede di partecipazione INTERAMENTE i lavori della categoria OG11.(Direzione Regionale Campania)

Risposta:

La soluzione prospettata non è ammissibile. Con la gara in questione l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 98/2011 è tenuta ad individuare operatori con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore di altre amministrazioni. Pertanto, pur essendo state individuate specifiche tipologie di lavorazioni (categorie omogenee OG1, OG2, OG11), le stesse rappresentano un potenziale fabbisogno di interventi stimato su una parametrizzazione degli interventi manutentivi maggiormente ricorrenti sugli immobili in uso alle PA e astrattamente commissionabili in virtù dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti attuativi.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto di gara non è possibile distinguere tra categorie prevalenti e scorporabili; distinzione che può essere operata solo in virtù dell'importo stimato per ciascuna (dato non conoscibile nel caso di specie).

Pertanto ciascun concorrente in forma singola o associata (in RTI orizzontale) dovrà essere in possesso di qualificazione in ciascuna delle categorie richieste direttamente o avvalendosi della SOA di altra impresa. La carenza del requisito richiesto (OG11) non potrà essere sanata ricorrendo all'istituto del subappalto.

Rimane ferma la possibilità di dichiarare (come previsto nel Disciplinare al punto 3 lett. m sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) la volontà di ricorrere al subappalto per i singoli contratti attuativi in cui comunque la categoria OG11 potrà essere subappaltata nei limiti del 30% ex art. 37 comma 11, D.Lgs. n. 163/2006.

Quesito 18):

Facente parte di un consorzio stabile come consorziata e partecipando questa alla gara indicando come esecutrice dei lavori la consorziata come sub-appaltatrice può questa partecipare come impresa autonoma. (Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Risposta:

No, qualora il consorzio stabile che intende partecipare alla procedura indichi come esecutrice una consorziata la stessa non può partecipare anche autonomamente alla gara. Infatti come espressamente statuito dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/2006 ai consorziati per i quali il consorzio concorre (indicati in sede di offerta) è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.(cfr. Disciplinare, punto 1, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 19):

L'impresa possiede la SOA per le categorie OG.1 e OG.2. Nel disciplinare di Gara punto VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE viene richiesto il possesso della Cat. OG.11, subappaltabile per ogni singolo contratto nei limiti del 30%. Si chiede:

1) per i Lotti 2 e 3 conferma sulla possibilità di partecipare o meno al presente Accordo Quadro essendo in possesso dei soli requisiti sopra riportati;

2) se la nostra Impresa volesse partecipare ai Lotti 1 Ambito Territoriale Regione Toscana e Umbria " Lavori no SOA", potrebbe presentare direttamente l'Attestato SOA senza produrre la Dichiarazione sostituiva (All.V) punto 5.1.a. ? (Direzione Regionale Toscana e Umbria)

Risposta:

1) Come prescritto al punto VII Requisiti di qualificazione del Disciplinare di gara per poter partecipare alla procedura per i lotti 2 e 3 è necessario il possesso dell'attestazione SOA in tutte e tre le categorie (OG1, OG2, e OG11) rispettivamente di II e IV classifica. Rimane ferma la possibilità di dichiarare (come previsto nel Disciplinare al punto 3 lett. m sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) la volontà di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti attuativi in cui, comunque, la categoria prevalente e la categoria OG11 potranno essere subappaltate nei limiti del 30% rispettivamente ex artt. 118 e 37 comma 11, D.Lgs. n. 163/2006.

2) Il concorrente potrà, pertanto, partecipare ai lotto 2 e 3 qualora si avvalga per i requisiti nei quali è carente di impresa ausiliaria idoneamente qualificata.

Sì, come previsto al punto 5.1. "Lavori NO SOA" della sez. XI (Termini e modalità di presentazione delle offerte) del Disciplinare di gara.

Quesito 20:

Con riferimento al lotto 3 si chiede se relativamente alla categoria OG11, ed in considerazione della possibilità di subappaltare il 30% dei lavori della categoria stessa, è sufficiente possedere la classifica III bis o è comune obbligatoria la classifica IV o costituzione ATI. (Direzione Regionale Puglia e Basilicata)

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si precisa che il concorrente può ricorrere in sede di partecipazione all'istituto del c.d. subappalto "necessario", strumento con cui l'operatore ricorre al subappalto delle lavorazioni (in questo caso delle lavorazioni relative ad una categoria specifica, la OG11) in cui non è autonomamente qualificato per l'intera classifica, per integrare il requisito mancante; Ciò fermo restando che l'operatore economico deve così potere raggiungere la qualificazione richiesta mediante ricorso al subappalto nel limite del 30%.

Qualora dunque si versi nell'ipotesi anzidetta l'operatore economico dovrà indicare già in sede di partecipazione la volontà di concludere un subappalto mediante ricorso ad impresa subappaltatrice in possesso della categoria OG 11 e nei limiti del 30%. Il tutto, lo si ribadisce,

fermo restando che la ditta subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la categoria specifica.

Quesito 21):

In riferimento ai lavori in oggetto con la presente si richiedono le seguenti precisazioni:

1) in questa fase è contemplato l'avvalimento?

2) nel riquadro di suddivisione dei lotti vengono indicati il nr degli operatori: cosa significa che prendete in considerazione solo il nr di operatori indicati? e non tutti quelli che hanno inviato la documentazione?

3) in riferimento all'accordo quadro delle regioni Liguria e Lombardia è nostra intenzione partecipare. Possiamo inoltrare la domanda per entrambe visto che partecipiamo anche per il Piemonte e Valle d'Aosta. (Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta)

Risposta:

1) E' consentito "colmare" requisiti nei quali si è carenti ricorrendo all'istituto dell'avvalimento. In tal caso il concorrente dovrà integrare la documentazione amministrativa con la documentazione di cui all'art. 49, D.Lgs. 163/2006 come espressamente previsto al punto 8, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte del Disciplinare di gara, utilizzando, se del caso, i modelli allegati al Disciplinare che in ogni caso non sono obbligatori.

2) Trattandosi di procedura aperta ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 verranno considerate tutte le offerte pervenute entro il termine ultimo prescritto dal Disciplinare di gara. In ragione dei migliori ribassi offerti sul prezzario di riferimento verranno individuati gli operatori (nel numero stabilito per ciascun lotto dal Disciplinare di gara) con i quali stipulare gli accordi quadro (un accordo quadro per ciascun lotto). I singoli interventi verranno affidati agli operatori parti dell'accordo quadro con le modalità indicate nella sez. XIX Affidamento dei singoli contratti del Disciplinare.

3) E' consentita la partecipazione in più ambiti territoriali purché in ciascun ambito si concorra per un solo lotto.

Quesito 22):

Avendo l'impresa una OG11 classifica III-bis per la partecipazione alla gara mi indica eventualmente un avvalimento con altra impresa in possesso di una categoria OG11 classifica IV, volevo chiederLe se l'avvalimento deve intendersi per la parte di categoria a noi mancante o per l'intera classifica IV.(Direzione Regionale Sicilia)

Risposta:

Non è consentito il frazionamento dei requisiti relativi alla singola categoria e pertanto, nel caso in esame, l'avvalimento dovrà avvenire per la categoria OG11 per l'intera classifica IV (cfr. determina n.2 del 01.08.2012 dell'AVCP)

Quesito n. 23):

La sottoscritta ditta XXXXXX è in possesso di attestazione di qualificazione SOA ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per le seguenti categorie e classi:

Cat. OG1	Classe V
Cat. OG11	Classe III
Cat. OS6	Classe II

Cat. OS21 Classe I

Cat. OS28 Classe I

chiede alla SV se è possibile partecipare all'appalto per l'affidamento dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del Dlgs 163/2006 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello stato in avvalimento per la categoria OG2. (Direzione Regionale Marche)

Risposta:

Sì, con riferimento ai lotti 1 e 2, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006. In tal caso il concorrente dovrà integrare la documentazione amministrativa con la documentazione di cui all'art. 49, D.Lgs. 163/2006 come espressamente previsto al punto 8, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte del Disciplinare di gara, utilizzando, se del caso, i modelli allegati al Disciplinare che in ogni caso non sono obbligatori. Qualora invece intenda partecipare al lotto 3 dovrà avvalersi di impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA oltre che per la categoria OG2 classifica IV anche per la OG11 classifica IV. Infatti, come precisato dall'AVCP nella determina n. 2 del 1 agosto 2012, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta non può sommarla a quella posseduta da altra impresa in modo da raggiungere la classifica prescritta.

